SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 245

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2007.

Regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (Liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 8/2007).

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2007.

Disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 9/2007).

07A09771-9772

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2007, n. **219.**

Regolamento per l'individuazione dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

Visto in particolare l'articolo 11, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come sostituito dall'art. 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui dispone che la scelta tra gli aspiranti alla nomina nell'incarico di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è fatta dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle *E* ed *F* allegate al medesimo decreto legislativo, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, solo nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

Visto, l'art. 44-*ter* del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle *E* ed *F* allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Viste le deliberazioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adottate in data 11 luglio 2006 e 27 marzo 2007, in merito ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari;

Ritenuto che occorre procedere all'individuazione dei criteri per la valutazione della professionalità dei giudici tributari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adottata nella seduta del 18 settembre 2007 e comunicata dal suo presidente con nota prot. n. 11111/CPGT del 21 settembre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-15998 del 4 ottobre 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai concorsi interni per la copertura dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali si applicano i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari, così come disciplinati nell'allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

2. I criteri attengono in particolare alla diligenza, laboriosità e attitudine che gli aspiranti dimostrano di possedere.

3. Agli aspiranti deve essere assicurata la partecipazione al procedimento concorsuale secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo i criteri e le modalità fissati nell'allegato al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 novembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 14

ALLEGATO 1

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI NEI CONCORSI INTERNI

A) Criteri per la valutazione della diligenza.

I criteri per la valutazione della diligenza devono essere rapportati al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto e vanno desunti da:

1. rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti;

2. assidua e puntuale partecipazione alle udienze di calendario e presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;

3. disponibilità a far fronte all'esigenza dell'ufficio;

4. per i presidenti di commissione, presidenti e vice presidenti di sezione, oltre a quanto indicato, si terrà conto del puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni non giurisdizionali.

Punteggio da 0 a 4.

B) Criteri per la valutazione della laboriosità.

Si desumono da:

1. numero dei provvedimenti redatti, comparativamente valutato, in raffronto con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza dei giudici, tenendo conto dei ricorsi a ciascun componente assegnato. In attesa che, in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sarà effettuato e completato il monitoraggio sugli indici di lavoro e sul peso ponderato di ciascun ricorso, i presidenti di sezione possono segnalare una maggiore complessità dei ricorsi stessi assegnati ad un componente in un determinato periodo. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre sezioni, possono incidere sul punteggio della laboriosità. Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta.

Per i presidenti di sezione la comparazione va fatta sulla base di dati statistici dell'ultimo triennio, relativi agli altri presidenti della stessa commissione.

Punteggio da 0 a 4.

C) Criteri per la valutazione delle attitudini.

La attitudini vanno desunte da:

1. preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;

2. modalità di partecipazione alle udienze;

3. qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;

4. attività di massimazione;

5. capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti ed al personale;

6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio;

7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula «nulla da rilevare». In casi di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili;

8. titoli accademici e professionali in materie giuridiche ed economiche, ove non previsti dalla tabella *E*;

9. articoli, studi e lavori scientifici, relazioni a seminari in materia tributaria;

10. insegnamento in corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria;

11. partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria.

Punteggio da 0 a 4.

Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, anche dalla capacità organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalle modalità di conduzione dell'udienza.

Per i corsi di cui ai punti 10 e 11, qualora organizzati dalle università statali o istituti ad esse equiparati, mediante convenzione con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o comunque patrocinati dallo stesso organo di autogoverno, va attribuito ulteriore punteggio fino ad un massimo complessivo di 2 punti.

Entro il suddetto limite sarà previsto: per la sola partecipazione ai corsi di specializzazione (Master) un punteggio fino a 0,50; per il conseguimento del titolo di Master fino a 1,50; per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 12 ore un punteggio di 0,10; della durata fino a 25 ore un punteggio di 0,20; della durata fino a 40 ore un punteggio di 0,30; della durata superiore a 40 ore un punteggio di 0,50. Per l'attività di docenza nei suddetti corsi, potrà essere attribuito un punteggio fino a 3 punti non cumulabile con il precedente.

Il conseguito titolo di Master, come sopra specificato, va inserito nella tabella E ed il relativo punteggio non è cumulabile con la precedente attività di partecipazione.

Fonti di conoscenza.

1. documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti giurisdizionali ritenuti significativi ecc.

2. autorelazione;

3. rapporto del dirigente dell'ufficio (presidente di commissione), redatto per quanto concerne i vice presidenti di sezione ed i giudici, anche sulla base di una informativa del presidente di sezione, che deve evidenziare analiticamente e sinteticamente i tre criteri di valutazione;

4. eventuali controdeduzioni dell'interessato.

Il dirigente dell'ufficio nel rapporto deve illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non più di cinque provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potrà a sua volta produrne altri cinque (pubblicati tutti nell'ultimo triennio).

Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione stessa.

Criteri di valutazione per le funzioni svolte dai componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Per la valutazione della professionalità dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria si applicano, ove compatibili, gli stessi criteri previsti per i giudici tributari, tenuto conto della peculiarità delle funzioni svolte.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, supplemento oridinario, è il segiente:

«4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri: *a)* la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda; *b)* alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera *a)* si procede in confoimità a quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle *E* e *F*, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44-*ter*, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età; *c)* i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto».

—Si riporta il testo dell'art. 44-*ter* del decreto legislativo n. 545/1992:

«Art. 44-*ter (Modifica delle tabelle)*. — 1. I criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle *E* ed *F* allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

— Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) è Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 (*Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2005, n. 281, supplemento ordinario), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

— La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento oridinario è il recente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

07G0235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dello «Sportello di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza in data 2 luglio 2007, pervenuta in data 3 luglio 2007, integrata in data 6 luglio 2007, con la quale il dott. Pierfrancesco Pacini in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, con sede legale in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n 5 C.F. 80000430506 e P.IVA 00924980501, ha chiesto l'iscrizione dello «Sportello di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dallo «Sportello di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, con sede legale in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n 5 C.F. 80000430506 e P.IVA 00924980501, denominato «Sportello di conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 13 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazioue degli impegni assunti.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09897

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» gestione delle controversie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 16 ottobre 2006, pervenuta il 25 ottobre 2006 ed integrata il 18 giugno 2007, con la quale l'avv. Angelo Santi nato a Perugia il 1° maggio 1970, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» gestione delle controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, C.F. e P.I. 02516880545, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione «Resolutia» gestione delle controversie risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» gestione delle controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, C.F. e P.I. 02516880545.

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 12 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09898

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, del «Servizio di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 54 comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza in data 3 agosto 2007, pervenuta in data 8 agosto 2007, con la quale il dott. Gianfranco Chiesa, nato a Padova il 26 agosto 1939, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, con sede legale in Padova, piazza Insurrezione n. 1/A, C.F. e P.I. 00654100288, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, con sede legale in Padova piazza Insurrezione, n. 1/A C.F. e P.IVA 00654100288, denominato «Servizio di conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 14 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09896

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 2007.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «La fortuna gira on line».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'aministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centraliz-

zato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 25 giugno 2007, recante integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie,

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «La fortuna gira on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «La fortuna gira on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «La fortuna gira on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («La fortuna gira on line»);

il prezzo della giocata (euro 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita da una ruota, sormontata da una freccia e suddivisa in dodici sezioni, contraddistinte dal simbolo $, undici delle quali riportano l'indicazione di un importo in Euro ed una riporta l'immagine del «jolly»;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nel selezionare per sei volte il tasto «Gira la ruota!» al fine di far fermare, per ogni selezione, in corrispondenza della freccia una delle sezioni della ruota;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «La Fortuna gira on line», pari ad euro 100.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Si deve selezionare, per sei volte, il tasto «Gira la ruota !» al fine di far fermare, per ogni selezione, in corrispondenza della freccia le sezioni della ruota.

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

selezionando per sei volte il tasto «Gira la ruota !» per visualizzare l'esito della giocata;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

Se in corrispondenza della freccia si fermano per tre volte sezioni della ruota riportanti lo stesso importo in euro, si vince quell'importo. Se in aggiunta al rinvenimento per tre volte dello stesso importo in euro, si ferma in corrispondenza della freccia:

una volta la sezione con l'immagine del «Jolly», si vince un importo pari a dieci volte l'importo rinvenuto per tre volte;

due volte la sezione con l'immagine del «Jolly», si vince un importo pari a cento volte l'importo rinvenuto per tre volte;

tre volte la sezione con l'immagine del «Jolly», si vince un importo pari a mille volte l'importo rinvenuto per tre volte.

4. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

5. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

6. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 400.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 400.000 giocate, ammonta ad euro 520.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 70.000 premi di € 2,00;

n. 31.000 premi di € 5,00;

n. 3.500 premi di € 10,00;

n. 1.500 premi di € 20,00;

n. 400 premi di € 50,00;

n. 100 premi di € 100,00;

n. 50 premi di € 500,00;

n. 5 premi di € 1.000,00;

n. 1 premio di € 100.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 270

07A10034

DECRETO 9 novembre 2007.

Criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito: testo unico);

Visto, in particolare, il comma 4-*bis* dell'art. 155 del testo unico, introdotto dall'art. 13, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferiti al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del testo unico;

Ritenuto opportuno che i confidi siano dotati di una struttura organizzativa adeguata all'operatività che intendono svolgere;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) testo unico, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

b) confidi, i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4 del testo unico nell'apposita sezione dell'elenco generale;

c) elenco speciale, l'elenco di cui all'art. 107 del testo unico;

d) elenco generale, l'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, del testo unico.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale

1. Sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro.

2. I confidi, all'atto della domanda di iscrizione, devono possedere i requisiti prudenziali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia tenendo conto della particolare natura dell'attività svolta da tali intermediari. In caso di mancato possesso dei requisiti o di mancata adozione di una delle forme societarie previste dall'art. 106 del testo unico, il confidi è cancellato dall'elenco generale.

3. Le condizioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 sono accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.

4. La Banca d'Italia stabilisce con proprio provvedimento gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui ai commi 1 e 2. Nell'individuazione delle componenti, sia dei mezzi patrimoniali che dei volumi di attività finanziaria, fa riferimento alla disciplina che regola la redazione dei bilanci ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ed il calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. I confidi che alla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di cui all'art. 2 abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, ma non possiedano i requisiti prudenziali e organizzativi di cui all'art. 2, comma 2, si adeguano a tali requisiti e richiedono l'iscrizione nell'elenco speciale entro dodici mesi dalla predetta data. Decorso tale termine, i confidi che non rispettino i predetti requisiti riconducono, nei successivi diciotto mesi, il volume di attività finanziaria al di sotto della soglia quantitativa di settantacinque milioni di euro o, in caso contrario, sono cancellati dall'elenco generale.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A09943

DECRETO 22 novembre 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 65.513 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 novembre 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottandue giorni con scadenza 30 maggio 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accogliblile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato

delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 novembre 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 novembre 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10061

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Pianillo S.r.l.», in S. Giuseppe Vesuviano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrisponenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Pianillo S.r.l.» con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita in data 28 gennaio 1976, con atto a rogito del notaio dott. Janitti di Poggiomarino, n. REA 300533, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Liguori Genoveffa, nata a Napoli il 13 dicembre 1974, con studio in Sant'Anastasia (Napoli) a via Somma n. 62, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09890

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Taxi Blue - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrisponenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Taxi Blue società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita in data 10 febbraio 2000, con atto a rogito del notaio dott. Percuoco Maria Rosaria di Napoli, n. REA 639437, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Evangelista Carlo, nato a Capracotta (Isernia) il 28 ottobre 1968, con studio in Ercolano (Napoli) a via Panoramica n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09891

DECRETO 12 ottobre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Dibiase Antonio e figli - Piccola cooperativa a responsabilità limitata», in Campiglia Marittima e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Dibiase Antonio e figli piccola cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Campiglia Marittima (Livorno), costituita in data 21 gennaio 1999, con atto a rogito del notaio dott. Mario Bartolini di Portoferraio, n. REA 115148, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Paglioni Marco, nato a Civitavecchia (Roma) il 16 agosto 1969, con studio a Livorno in via Cairoli n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09892

DECRETO 6 novembre 2007.

Approvazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica della direttiva 92/42/CEE»;

Visto l'art. 4, comma 8, del suddetto decreto legislativo n. 20/2007, secondo il quale il Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. adotta e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;

Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 20/2007, che considera, fino al 31 dicembre

2010, cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la bozza delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine, documento n. DO/IN/QIV/0000 Rev. 0.0, trasmessa dal Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. a questa Direzione generale con lettera del 31 maggio 2007, prot. AD/P2007000077;

Visti gli esiti della consultazione effettuata da questa amministrazione con le associazioni di categoria interessate, svoltasi sulla base del documento trasmesso dal Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A., in data 31 maggio 2007;

Vista la conseguente revisione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine, documento n. DO/IN/COG/002 Rev. 1, trasmesso dal Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. a questa Direzione generale con lettera del 12 ottobre 2007, prot. AD/P2007000197;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine

1. Sono approvate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, come definite ed adottate dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. attraverso il documento n. DO/IN/COG/002 Rev. 1, riportato in allegato.

Art. 2.

Validità delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le procedure tecniche di cui all'art. 1, sono applicabili nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Pubblicazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente alle procedure tecniche allegate, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2007

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

GSE Gestore Servizi Elettrici	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina: **1 di 24**

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

Edizione n°1

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	**Pagina:2 di 24**

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>PROCEDURA TECNICA</td><td>DOC N°
DO/IN/COG/002
Rev. 1.0 del 26/09/07</td></tr>
<tr><td>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO</td><td>Pagina:3 di 24</td></tr>
</table>

1 OGGETTO

Premesso che:

- nella Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 42 del 19 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni, sono definite sezioni di Cogenerazione, relativamente ad un determinato anno di produzione, quelle che soddisfano, per lo stesso anno, le due condizioni relative rispettivamente all'Indice di Risparmio Energetico (IRE) ed al Limite Termico (LT, incidenza dell'energia termica sul totale dell'energia prodotta);

- la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo ha definito Cogenerazione ad Alto Rendimento (di seguito anche CAR) quella che realizza un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e calore e la produzione mediante unità di piccola cogenerazione (< 1 MW_e) e di micro-cogenerazione (< 50 kW_e);

- il Decreto Legislativo n. 20 dell'8 febbraio 2007 che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione ha assegnato al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. (di seguito GSE) il compito di rilasciare la Garanzia di Origine (di seguito denominata anche GO_C) dell'elettricità prodotta da impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento;

- dal disposto del medesimo Decreto risulta che, fino al 31 dicembre 2010, le condizioni per il riconoscimento della Cogenerazione ad Alto Rendimento coincidono con quelle definite dalla summenzionata[1] Deliberazione AEEG n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni, per la Cogenerazione;

il presente documento ha l'obiettivo di fornire una guida tecnica ed operativa per poter richiedere al GSE il rilascio della GO_C per l'energia elettrica prodotta da impianti funzionanti in cogenerazione.

La procedura comprende 3 Allegati - fac simile di richiesta di rilascio della GO_C (Allegato A2) e le relative tabelle (Allegati B1 e B2) – scaricabili anche in formato elettronico dal sito www.gsel.it.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, per il rilascio della Garanzia di Origine, il GSE predisporrà un apposito Sistema Informativo ad accesso controllato che consentirà ai Produttori di effettuare le richieste via portale Web. E' stato previsto che tale Sistema Informativo in futuro potrà essere collegato con il sistema informativo gestito

[1] Successivamente a tale data varranno le condizioni stabilite in sede comunitaria, così come recepite dalla normativa nazionale.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	**Pagina:4 di 24**

dall'*Association of Issuing Bodies (AIB)*[2] per lo scambio delle Garanzie d'Origine in ambito europeo, tramite apposito HUB.

Di seguito, per facilitare la comprensione della procedura, si riportano in corsivo gli articoli di riferimento del citato Decreto Legislativo n. 20/07 che ha previsto il rilascio della Garanzia di Origine all'elettricità prodotta da unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento, introdotta dalla Direttiva 2004/8/CE:

"Articolo 4: Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento

1. L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine.

2. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. La garanzia di origine può essere rilasciata solo qualora l'elettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.

4. La garanzia di origine specifica:
a) l'ubicazione dell'impianto;
b) la tecnologia utilizzata;
c) il combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;
d) la quantità di combustibile utilizzato mensilmente;
e)la corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;
f) il potere calorifico inferiore del combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;
g) l'uso del calore generato insieme all'elettricità;
h) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III.

5. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali è rilasciata affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del presente decreto.

6. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine.

[2] L'Association of Issuing Bodies è un'associazione internazionale di carattere volontario per il riconoscimento e lo scambio dei certificati previsti dal Renewable Energy Certificate System (RECS). In tutti i paesi aderenti al sistema RECS è prevista la sottoscrizione di un accordo tra l'Issuing Body e gli operatori di mercato per disciplinare diritti ed obblighi delle parti derivanti dalla registrazione degli impianti di produzione nonché dal rilascio e dallo scambio dei certificati associati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il GSE, per svolgere questa attività, mette a disposizione di produttori e dei traders un sistema informatico di gestione su cui sono caricate tutte le informazioni necessarie.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:5 di 24

7. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. rilascia la garanzia di origine subordinatamente alla verifica di attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. adotta e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine.

9. La garanzia di origine rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'attuazione della direttiva 2004/8/CE è riconosciuta anche in Italia, purché la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui al comma 4 e sempreché provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorità del Paese estero da cui l'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento viene importata."

"Articolo 2: Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;
b) unità di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unità che può operare in cogenerazione;
c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione;
d) unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MW_e;
e) unità di microcogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kW_e;
f) calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
g) domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
h) elettricità da cogenerazione: l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;
i) elettricità di riserva: l'elettricità fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;
l) elettricità di integrazione: l'energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricità dell'utenza alimentata dall'impianto di cogenerazione e' superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:6 di 24

m) rendimento complessivo: la somma annua della produzione di elettricità, di energia meccanica e di calore utile divisa per l'energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;
n) rendimento: e' il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili;
o) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III;
p) valore di rendimento di riferimento per la produzione separata: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricità che il processo di cogenerazione e' destinato a sostituire;
q) rapporto energia/calore: il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati operativi dell'unità specifica.
2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni."

2 GARANZIA D'ORIGINE PER LA PRODUZIONE ELETTRICA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE

2.1 Classificazione degli impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento per la richiesta della GO_c

Ai sensi dell'allegato I del D. Lgs. n. 20 dell'8 febbraio 2007 le tipologie di unità di cogenerazione sono:

"…

a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore.

b) Turbina a vapore a contropressione.

c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore.

d) Turbina a gas con recupero di calore.

e) Motore a combustione interna.

f) Microturbine.

g) Motori Stirling.

h) Pile a combustibile.

i) Motori a vapore.

l) Cicli Rankine a fluido organico.

m) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientra nelle definizioni di cui all'art. 2, lettera a)…" del D.Lgs. n. 20 del 2007.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	**Pagina:7 di 24**

2.2 Contenuto della Garanzia d'Origine

Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 20 dell'8 febbraio 2007, la Garanzia di Origine *"…può essere rilasciata solo qualora l'elettricità annua prodotta da Cogenerazione ad Alto Rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale".*

"La garanzia di origine specifica:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) la tecnologia utilizzata;

c) il combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;

d) la quantità di combustibile utilizzato mensilmente;

e) la corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II," al D. Lgs. n. 20/2007 *"che la garanzia di origine rappresenta;*

f) il potere calorifico inferiore del combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;

g) l'uso del calore generato insieme all'elettricità;

h) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III" del D. Lgs n. 20/2007.

3 RICHIESTA DELLA GO_C DELL'ELETTRICITÀ PRODOTTA IN COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

I Produttori possono richiedere al GSE il rilascio della GO_C per l'elettricità prodotta in condizioni di cogenerazione. Il rilascio della GO_C avviene a consuntivo a valere per l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la richiesta. Di seguito sono descritte le modalità e la documentazione necessarie per la richiesta della GO_C.

3.1 Modalità e documentazione per la richiesta della GO_C

La richiesta di GO_C deve essere presentata entro il 31 marzo[3] di ogni anno, per il rilascio della garanzia relativo all'elettricità prodotta dalle sezioni in cogenerazione nell'anno precedente. In ogni caso la GO_C potrà essere rilasciata solo agli impianti per i quali il riconoscimento della cogenerazione avrà avuto esito positivo.

Il Produttore che intende ottenere il rilascio della GO_C deve inviare al GSE, **separatamente per ciascuna sezione di impianto**, la documentazione e gli Allegati debitamente compilati di seguito elencati:

1. la richiesta di rilascio della GO_C e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante della società di produzione in cui si comunichi il valore dell'indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, riferiti alla produzione di energia dell'anno solare precedente a quello della richiesta, calcolati secondo le indicazioni della Deliberazione AEEG n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato A2);
2. la Relazione Tecnica di Riconoscimento dell'impianto e della sezione di cogenerazione, così articolata:
    a) caratteristiche generali: tipo di sezione e tipo di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e caratteristiche di generatori e scambiatori di calore, motori primi, generatori elettrici, taglia di riferimento – come definita dall'articolo 1, lettera j della Deliberazione AEEG n. 42/02 – ed altri componenti significativi;
    b) identificazione dei metodi di misura e dei criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze riportate nelle tabelle degli Allegati B1 e B2 (indicati al successivo punto 4);
3. programma annuale di utilizzo della sezione, in particolare: capacità di produzione combinata di energia elettrica e calore, rendimenti e combustibili utilizzati (inclusi i combustibili di processo, residui o recuperi di energia, combustibili non commerciali),

[3] Entro il 31 dicembre di ogni anno se la domanda è effettuata ai sensi della Deliberazione AEEG n. 34 del 2005.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:9 di 24

finalità della produzione (usi propri, cessione ad altri soggetti, prestazione di servizi ad altri soggetti[4], ecc.) riportando:

- nel caso di usi propri, le quantità annue di produzione dei prodotti nel cui processo di lavorazione viene utilizzato il calore e il consumo specifico di calore per le diverse fasi del ciclo produttivo;
- nel caso di vendita a terzi le quantità di calore vendute a terzi, con indicazione dei soggetti acquirenti e delle rispettive quote;

4. i dati contenuti negli Allegati B1 e B2 (Rilascio della Garanzia d'Origine per Cogenerazione).

La Relazione Tecnica di Riconoscimento di cui al precedente punto 2 deve essere trasmessa in occasione della prima richiesta di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.

Per le richieste successive, è fatto obbligo al soggetto Produttore di inviare la suddetta Relazione Tecnica esclusivamente nel caso in cui siano intervenute variazioni con conseguenze sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione oppure sulle modalità di misurazione. In tal caso, la nuova Relazione Tecnica dovrà evidenziare in particolare le variazioni e le modifiche apportate.

Le fasi previste per il rilascio della GO_C sono sinteticamente illustrate di seguito. Contestualmente alla prima comunicazione utile, il GSE invia al Produttore anche un Codice Identificativo Univoco dell'impianto ed un Codice Identificativo Univoco della Sezione, da utilizzare per la corrispondenza successiva fra Produttore e GSE. In particolare, il Codice Identificativo della Sezione è composto di due parti distinte, la prima richiamante il Codice dell'impianto e la seconda specifica della sezione.

Fase A: Richiesta della GO_C (a cura del Produttore)

Per ogni singola sezione di impianto, il Produttore richiede al GSE il rilascio della GO_C per l'energia elettrica annua prodotta nell'anno precedente, inviando la documentazione sopra specificata.

Non appena sarà operativo il Sistema Informativo di cui al capitolo 1, i Produttori dovranno preliminarmente provvedere ad inserire i dati sul portale web ad accesso controllato e ad inviare la relativa documentazione cartacea per l'espletamento dell'istruttoria da parte del GSE.

Per le sezioni di impianto per le quali ha già richiesto al GSE il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione secondo la Delibera AEEG n. 42/02 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'eventuale ulteriore richiesta della GO_C per il medesimo anno di produzione, il Produttore:

- predispone la richiesta della GO_C secondo l'allegato A2;

[4] E' il caso, ad esempio, delle ESCO.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:10 di 24

- compila i dati di cui all'Allegato B2;
- sottoscrive ed invia tutta la documentazione richiesta via posta.

Fase B: Rilascio della GO_C al Produttore (a cura del GSE)

Il GSE verifica la documentazione inviata e, se del caso, rilascia al Produttore la Garanzia d'Origine dell'energia elettrica prodotta nell'anno precedente, entro 120 giorni dalla data di richiesta della GO_C, fatto salvo quanto indicato al successivo capitolo 5.

Su richiesta esplicita del Produttore, la richiesta di rilascio della GO_C è presentata ogni anno corredata della documentazione sopra descritta.

4 MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ELETTRICITA' DA COGENERAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELLA GO_C

Ai sensi del D. Lgs. n. 20/2007, per la determinazione della quantità di elettricità da Cogenerazione ad Alto Rendimento cui può essere rilasciata la GO_C si applicano le modalità di calcolo riportate nell'Allegato II al suddetto Decreto:

"Calcolo dell'elettricità da cogenerazione

1. *I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.*
2. *La produzione di elettricità da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di elettricità dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori:*
   a) *nelle unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I"* al D. Lgs. n. 20/2007 *"con rendimento complessivo annuo pari almeno al 75% e,*
   b) *nelle unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno all'80%.*
3. *Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera a), [unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I], o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera b) [unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I], la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:*

$$E_{CHP} = H_{CHP}C$$

dove:

E_{CHP} *è la quantità di elettricità da cogenerazione;*

C *e' il rapporto energia/calore, definito al successivo punto 4;*

H_{CHP} *e' la quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).*

4. *Il calcolo dell'elettricità da cogenerazione dev'essere basato sul rapporto effettivo energia/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, specialmente a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità del tipo a), b), c), d) ed e) di cui all'allegato I, purché l'elettricità da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità:*

Tipo di unità	*Rapporto di base energia/calore (C)*
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore	*0,95*
Turbina a vapore a contropressione	*0,45*
Turbina a presa di vapore a condensazione	*0,45*
Turbina a gas con recupero di calore	*0,55*
Motore a combustione interna	*0,75*

Nel caso siano introdotti valori di base per i rapporti energia/calore per le unità del tipo f), g), h), i), l) e m) di cui all'allegato I, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione europea.

5. Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione del processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).

6. Ove ritenuto necessario si può determinare il rapporto energia/calore come il rapporto tra elettricità e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

7. Secondo la procedura di cui all'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, la Commissione europea stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II" al D. Lgs. n. 20/2007 *"compresa la determinazione del rapporto energia/calore.*

8. Si possono applicare periodi di resoconto diversi dall'anno solare ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 2 e 3."

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:12 di 24

5 ESITO DELLA RICHIESTA DELLA GO_C DELL'ENERGIA ELETTRICA DA COGENERAZIONE

5.1 Termini per il rilascio della Garanzia d'Origine

Il GSE comunica al Produttore l'esito dell'istruttoria di valutazione per il rilascio della GO_C, effettuata sulla base del D. Lgs. 8 febbraio 2007 e tenendo conto della presente procedura tecnica, entro 120 giorni dalla data di richiesta della GO_C, fatto salvo quanto riportato al punto 5.4.

Come indicato al paragrafo 3.1, contestualmente alla prima comunicazione utile, il GSE invia al Produttore anche un Codice Identificativo Univoco dell'Impianto ed un Codice Identificativo Univoco della Sezione, da utilizzare per la corrispondenza successiva fra Produttore e GSE.

La richiesta di rilascio della GO_C si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro il termine dei 120 giorni. Trascorso inutilmente detto termine, il Produttore può procedere ad autocertificazione della quantità di elettricità prodotta avente diritto alla Garanzia d'Origine, calcolata secondo l'Allegato II al D. Lgs. n. 20/07, fermi restando i poteri di verifica del GSE su quanto dichiarato dal Produttore.

Per tutte le comunicazioni fra Produttore e GSE faranno fede le date di protocollo in ingresso ed in uscita apposte sulla corrispondenza dall'Ufficio Protocollo del GSE.

In relazione a quanto sopra possono verificarsi i casi di seguito indicati.

5.2 Esito positivo della Richiesta

Il GSE comunica al Produttore, entro il termine dei 120 giorni, che è stata riconosciuta la GO_C alla quantità di energia elettrica specificata nella comunicazione, calcolata come da Allegato II al D. Lgs., fatte salve le eventuali successive verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese.

5.3 Esito negativo della Richiesta

Il GSE comunica al Produttore, nei limiti di tempo definiti al punto 5.1, che la sezione di impianto non possiede i requisiti necessari per il riconoscimento della GO_C all'energia elettrica prodotta ai sensi del D. Lgs. 8 febbraio 2007 e dalla normativa vigente collegata, specificandone le motivazioni.

5.4 Sospensione dell'istruttoria

La richiesta presentata dal Produttore manca di alcuni elementi documentali e/o dati necessari per il rilascio della GO_C, secondo quanto definito dalla normativa vigente e dalla presente procedura tecnica.

Il GSE comunica all'Operatore, nei limiti di tempo definiti al punto 5.1, che la documentazione deve essere integrata ed indica i dati ed i documenti necessari per poter procedere alle valutazioni per il rilascio della GO_C, specificando altresì che questi devono

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
GSE Gestore Servizi Elettrici	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:13 di 24

pervenire entro 90 giorni dalla data di protocollo del GSE di invio della richiesta di integrazione.

Sino a quando le ulteriori informazioni richieste non saranno pervenute al GSE, l'istruttoria per il rilascio della GO_C è sospesa ed il computo a scalare dei limiti di tempo definiti al punto 5.1 si interrompe.

Il computo dei rimanenti giorni assegnati al GSE per pronunciarsi in merito all'accoglimento della richiesta riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni integrative.

Nel caso le informazioni integrative non pervengano al GSE entro 90 giorni dalla comunicazione, ovvero siano ancora incomplete, la richiesta è considerata respinta per incompletezza. Di ciò il GSE dà comunicazione al Produttore.

Il GSE può inoltre sospendere l'istruttoria dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti per effettuare approfondimenti tecnici, nonché per chiedere verifiche interpretative ai Ministeri competenti o all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in merito ai decreti o alle delibere di regolamentazione della materia.

6 DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA' DEI PRODUTTORI

La richiesta di rilascio della GO_C, nonché ogni dichiarazione e/o comunicazione effettuata a supporto o a completamento della medesima, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. All'uopo, il Produttore allega alle dichiarazioni e/o alle domande copia fotostatica del proprio documento di identità valido, siglando altresì tutti i documenti inviati.

7 VERIFICHE TECNICHE MEDIANTE SOPRALLUOGHI

Fatte salve le competenze dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas secondo quanto richiamato all'articolo 4, comma 7, del D. Lgs. n. 20/07, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio sulla base di un programma annuo, al fine di verificare i requisiti per il rilascio della GO_C, ivi compresi i requisiti per il riconoscimento del funzionamento in Cogenerazione.

Qualora, dall'esito delle verifiche disposte, risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Produttore, il medesimo, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 decadrà automaticamente dai benefici ottenuti, fatte salve eventuali altre conseguenze previste dalle leggi vigenti.

8 ALLEGATI

La presente procedura è completata dagli Allegati A2, B1 e B2 che ne costituiscono parte integrante.

L'Allegato A2 contiene il fac simile della richiesta di rilascio della GO_C, comprensiva della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

A completamento della richiesta debbono essere altresì compilate le tabelle degli Allegati B1 e B2 ed inviata la documentazione descritta nella presente procedura.

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	**Pagina:15 di 24**

ALLEGATO A2

(Richiesta di rilascio della GO_c e Dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

Spett.le
Gestore dei Servizi
Elettrici – G.S.E. S.p.a.
Unità Ingegneria
V.le Maresciallo Pilsudski, 92
00197 - Roma

OGGETTO: Richiesta di rilascio della Garanzia d'Origine (GO_c) per l'energia elettrica prodotta ai sensi del D. Lgs. n. 20 dell'8 febbraio 2007 e Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.[5]

Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante della Società *[ragione sociale, natura giuridica, sede legale, Codice Fiscale o Partita IVA]*, titolare dell'impianto [6], denominato

RICHIEDE

per la sezione di impianto [7], denominata e sita in , il rilascio della GO_c per l'energia elettrica prodotta nell'anno solare e

DICHIARA

- ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1 della Deliberazione n. 42/02 e successive modificazioni ed integrazioni - che le informazioni ed i dati riportati sono rispondenti al vero:

❑ valore dell'Indice di Risparmio Energetico (IRE) conseguito nell'anno solare dalla sezione di impianto sopra indicata:

[5] Da compilare singolarmente per ciascuna sezione di impianto per cui si richiede il riconoscimento di funzionamento in cogenerazione.
[6] Riportare il Codice Identificativo Univoco dell'Impianto se già noto.
[7] Riportare il Codice Identificativo Univoco della Sezione se già noto.

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>PROCEDURA TECNICA</td><td>DOC N°
DO/IN/COG/002
Rev. 1.0 del 26/09/07</td></tr>
<tr><td>PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO</td><td>Pagina:16 di 24</td></tr>
</table>

- ❑ Valore del Limite Termico (LT) conseguito nell'anno solare dalla medesima sezione:

Allega alla presente la documentazione indicata nella procedura del GSE e nella normativa di riferimento collegata.

lì,

Il legale rappresentante[8]

[8] Allegare fotocopia leggibile di un documento di identità valido del sottoscrittore della dichiarazione.

PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:17 di 24

ALLEGATO B1

(Tabella: Riconoscimento della Cogenerazione)

RICONOSCIMENTO DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE COME COGENERAZIONE

DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DELL'ANNO: . . .

Rif: Delibera AEEG 42-02 del 19 marzo 2002

LA PRESENTE TABELLA VA COMPILATA SEPARATAMENTE PER CIASCUNA "SEZIONE DI IMPIANTO"

	Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E
	DEFINIZIONE	SIMBOLO	UNITA' DI MISURA	DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO	RIFERIMENTO (Delibera AEEG 42/02)
	Identificazione del soggetto produttore				
	Denominazione dell'impianto				
	Codice Identificativo Impianto				
	Denominazione della sezione di impianto				Art 1.1, lettera e)
	Codice Identificativo Sezione				
1	Indirizzo della sede legale del soggetto produttore				
2	Indirizzo della sezione di impianto				
3	Data di entrata in esercizio				Art 1.1, lettera v)
4	Data di entrata in esercizio commerciale				Art 1.1, lettera w)
5	Tensione di collegamento alla rete elettrica		kV		
6	Potenza nominale della prima turbina a vapore	TV1-Pn	MW		
7	Potenza nominale della seconda turbina a vapore	TV2-Pn	MW		
8	Potenza nominale della terza turbina a vapore	TV3-Pn	MW		
9	Potenza nominale della quarta turbina a vapore	TV4-Pn	MW		
10	Potenza nominale della quinta turbina a vapore	TV5-Pn	MW		
11	Potenza nominale della sesta turbina a vapore	TV6-Pn	MW		
12	Potenza nominale della prima turbina a gas	TG1-Pn	MW		
13	Potenza nominale della seconda turbina a gas	TG2-Pn	MW		
14	Potenza nominale della terza turbina a gas	TG3-Pn	MW		
15	Potenza nominale della quarta turbina a gas	TG4-Pn	MW		
16	Potenza nominale della quinta turbina a gas	TG5-Pn	MW		
17	Potenza nominale della sesta turbina a gas	TG6-Pn	MW		

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:18 di 24

18	Potenza nominale del primo motore a combustione interna	MCI1-Pn	MW		
19	Potenza nominale del secondo motore a combustione interna	MCI2-Pn	MW		
20	Potenza nominale del terzo motore a combustione interna	MCI3-Pn	MW		
21	Potenza nominale del quarto motore a combustione interna	MCI4-Pn	MW		
22	Potenza nominale del quinto motore a combustione interna	MCI5-Pn	MW		
23	Potenza nominale del sesto motore a combustione interna	MCI6-Pn	MW		
24	Potenza nominale del primo generatore elettrico	GEN1-Pn	MVA		
25	Potenza nominale del secondo generatore elettrico	GEN2-Pn	MVA		
26	Potenza nominale del terzo generatore elettrico	GEN3-Pn	MVA		
27	Potenza nominale del quarto generatore elettrico	GEN4-Pn	MVA		
28	Potenza nominale del quinto generatore elettrico	GEN5-Pn	MVA		
29	Potenza nominale del sesto generatore elettrico	GEN6-Pn	MVA		
30	Energia elettrica immessa in rete	Ee immessa	MWh		Art 1.1, lettera s)
31	Energia elettrica autoconsumata	Ee autocons	MWh		Art 1.1, lettera r)
32	Energia termica utile impiegata per scopi civili (*)	Et civ	MWh		Art 1.1, lettera q)
33	Energia termica utile impiegata per scopi industriali (*)	Et ind	MWh		Art 1.1, lettera q)
34	Combustibile n.1	c1			
35	Energia primaria utilizzata (combustibile n.1) (**)	Ec1	MWh		Art 1.1, lettera l)
36	Parametro ETA_{ns} per il combustibile n.1	$ETA_{ns,c1}$	p.u.		Art.1.1, lettera p); Art 2.2, lettera a)
37	Combustibile n.2	c2			
38	Energia primaria utilizzata (combustibile n.2) (**)	Ec2	MWh		Art 1.1, lettera l)
39	Parametro ETA_{ns} per il combustibile n.2	$ETA_{ns,c2}$	p.u.		Art.1.1, lettera p); Art 2.2, lettera a)
40	Combustibile n.3	c3			
41	Energia primaria utilizzata (combustibile n.3) (**)	Ec3	MWh		Art 1.1, lettera l)
42	Parametro ETA_{ns} per il combustibile n.3	$ETA_{ns,c3}$	p.u.		Art.1.1, lettera p); Art 2.2, lettera a)

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:20 di 24

ALLEGATO B2

(Tabella: Rilascio della GO_c)

RILASCIO DELLA GARANZIA DI ORIGINE PER COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DELL'ANNO: . . . .

Rif: D.Lgs. n.20 8 febbraio 2007

LA PRESENTE TABELLA VA COMPILATA SEPARATAMENTE PER CIASCUNA "SEZIONE DI IMPIANTO"

	Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
	DEFINIZIONE	MESE	SIMBOLO	UNITA' DI MISURA	DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO	RIFERIMENTO D.Lgs. n. 20 del 8 febbraio 2007
	Identificazione del soggetto produttore					
	Denominazione dell'impianto					
	Codice Identificativo Impianto					
	Denominazione della sezione di impianto					
	Codice Identificativo Sezione					
1	Indirizzo della sede legale del soggetto produttore					
2	Indirizzo della sezione di impianto					
3	Rendimento complessivo annuo		RtnComp	p.u.		Art 2, lett. n)
4	(*) Rapporto Energia/Calore		C	p.u.		Art 2, lett. g)
5	(*) Quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione		HCHP	MWh		Art 2, lett. f)
6	Energia elettrica annua prodotta da CAR		Ea	MWh		Art 4, punto 3)
7	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Gennaio	Ean_01	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
8	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Febbraio	Ean_02	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
9	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Marzo	Ean_03	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
10	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Aprile	Ean_04	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
11	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Maggio	Ean_05	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
12	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Giugno	Ean_06	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
13	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Luglio	Ean_07	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
14	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Agosto	Ean_08	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
15	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Settembre	Ean_09	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
16	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Ottobre	Ean_10	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
17	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Novembre	Ean_11	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)
18	Energia elettrica netta prodotta da CAR nel mese di	Dicembre	Ean_12	MWh		Art 4, punto 4) lett. a)

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	**Pagina:21 di 24**

19	Combustibile n.1		C1			Art 4, punto 4) lett. c)
20	Potere Calorifico inferiore del Combustibile n. 1		PCI1	MJ/Kg oppure MJ/Smc		Art 4, punto 4) lett. d)
21	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Gennaio	Ec1_01	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
22	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Febbraio	Ec1_02	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
23	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Marzo	Ec1_03	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
24	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Aprile	Ec1_04	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
25	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Maggio	Ec1_05	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
26	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Giugno	Ec1_06	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
27	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Luglio	Ec1_07	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
28	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Agosto	Ec1_08	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
29	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Settembre	Ec1_09	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
30	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Ottobre	Ec1_10	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
31	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Novembre	Ec1_11	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
32	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Dicembre	Ec1_12	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
33	Combustibile n.2		C2			Art 4, punto 4) lett. c)
34	Potere Calorifico inferiore del Combustibile n. 2		PCI2	MJ/Kg oppure MJ/Smc		Art 4, punto 4) lett. d)
35	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Gennaio	Ec2_01	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
36	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Febbraio	Ec2_02	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
37	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Marzo	Ec2_03	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
38	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Aprile	Ec2_04	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
39	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Maggio	Ec2_05	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
40	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Giugno	Ec2_06	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
41	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Luglio	Ec2_07	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
42	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Agosto	Ec2_08	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
43	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Settembre	Ec2_09	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
44	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Ottobre	Ec2_10	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
45	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Novembre	Ec2_11	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)
46	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Dicembre	Ec2_12	MWh		Art 4, punto 4) lett. c)

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:22 di 24

47	Combustibile n.3		C3			Art 4, punto 4, lett. c)
48	Potere Calorifico inferiore del Combustibile n. 3		PCI3	MJ/Kg oppure MJ/Sm3		Art 4, punto 4, lett. c)
49	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Gennaio	Ec3_01	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
50	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Febbraio	Ec3_02	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
51	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Marzo	Ec3_03	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
52	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Aprile	Ec3_04	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
53	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Maggio	Ec3_05	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
54	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Giugno	Ec3_06	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
55	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Luglio	Ec3_07	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
56	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Agosto	Ec3_08	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
57	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Settembre	Ec3_09	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
58	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Ottobre	Ec3_10	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
59	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Novembre	Ec3_11	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
60	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Dicembre	Ec3_12	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
61	Combustibile n.4		C4			Art 4, punto 4, lett. c)
62	Potere Calorifico inferiore del Combustibile n. 4		PCI4	MJ/Kg oppure MJ/Sm3		Art 4, punto 4, lett. c)
63	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Gennaio	Ec4_01	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
64	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Febbraio	Ec4_02	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
65	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Marzo	Ec4_03	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
66	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Aprile	Ec4_04	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
67	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Maggio	Ec4_05	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
68	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Giugno	Ec4_06	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
69	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Luglio	Ec4_07	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
70	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Agosto	Ec4_08	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
71	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Settembre	Ec4_09	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
72	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Ottobre	Ec4_10	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
73	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Novembre	Ec4_11	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)
74	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Dicembre	Ec4_12	MWh		Art 4, punto 4, lett. c)

75	Combustibile n.5		C5			Art 4, punto 4) lett. e)
76	Potere Calorifico inferiore del Combustibile n. 5		PCI5	MJ/Kg oppure MJ/Sm3		Art 4, punto 4) lett. f)
77	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Gennaio	Ec5_01	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
78	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Febbraio	Ec5_02	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
79	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Marzo	Ec5_03	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
80	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Aprile	Ec5_04	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
81	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Maggio	Ec5_05	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
82	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Giugno	Ec5_06	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
83	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Luglio	Ec5_07	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
84	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Agosto	Ec5_08	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
85	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Settembre	Ec5_09	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
86	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Ottobre	Ec5_10	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
87	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Novembre	Ec5_11	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
88	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Dicembre	Ec5_12	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
89	Combustibile n.6		C6			Art 4, punto 4) lett. e)
90	Potere Calorifico inferiore del Combustibile n. 6		PCI6	MJ/Kg oppure MJ/Sm3		Art 4, punto 4) lett. f)
91	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Gennaio	Ec6_01	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
92	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Febbraio	Ec6_02	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
93	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Marzo	Ec6_03	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
94	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Aprile	Ec6_04	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
95	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Maggio	Ec6_05	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
96	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Giugno	Ec6_06	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
97	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Luglio	Ec6_07	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
98	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Agosto	Ec6_08	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
99	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Settembre	Ec6_09	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
100	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Ottobre	Ec6_10	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
101	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Novembre	Ec6_11	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)
102	(**) Energia primaria utilizzata nel mese di	Dicembre	Ec6_12	MWh		Art 4, punto 4) lett. d)

(*) Da compilare se non vengono soddisfatti i parametri di rendimento complessivo annuo come da ALLEGATO II, punto 2) del D.Lgs. n. 20 8 febbraio 2007

(**) Incluso l'energia primaria consumata da eventuali post-combustori; esclusa l'energia primaria consumata da eventuali caldaie di integrazione.

DATA DI COMPILAZIONE	
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	

	PROCEDURA TECNICA	DOC N° DO/IN/COG/002 Rev. 1.0 del 26/09/07
	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	Pagina:24 di 24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi relativi al riconoscimento della Cogenerazione ad Alto Rendimento ed al rilascio della Garanzia d'Origine per l'energia elettrica prodotta, alla cui lettura si rimanda per ulteriori approfondimenti.

- ✓ Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79: "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".
- ✓ Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
- ✓ Legge 23 agosto 2004, n. 239: "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".
- ✓ Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 19 marzo 2002, n. 42: "Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", e successive modifiche ed integrazioni.
- ✓ Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla produzione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
- ✓ Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20: "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE".

07A09944

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2007.

Variazione della ragione sociale del laboratorio «Enoconsulting Enologo Alberto Musatti», autorizzato con decreto 21 dicembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, in «Enoconsulting S.r.l.» e sostituzione dell'elenco delle prove di analisi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica. registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2005, con il quale il laboratorio Enoconsulting Enologo Alberto Musatti, ubicato in Erbusco (Brescia), via Iseo n. 6/A è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Considerato che il sopra citato laboratorio, con nota del 17 ottobre 2007, comunica di aver variato la ragione sociale da «Enoconsulting Enologo Alberto Musatti» in «Enoconsulting S.r.l.» di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare la ragione sociale al laboratorio «Enoconsulting Enologo Alberto Musatti» in «Enoconsulting S.r.l.» e di dover sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 21 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2005, relativo all'autorizzazione al laboratorio Enoconsulting Enologo Alberto Musatti, ubicato in Erbusco (Brescia), via Iseo n. 6/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, per l'intero territorio nazionale, la ragione sociale varia in: Enoconsulting S.r.l.

Art. 2.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Enoconsulting S.r.l., ubicato in Erbusco (Brescia), via Iseo n. 6/A è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990, allegato 13, par. 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990, allegato 14
Acido Sorbico	Reg. CEE 2676/1990, allegato 22.2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990, allegato 25
Calcio	Reg. CEE 2676/1990, allegato 29
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990, allegato 9
Estratto non riduttore, Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990, allegato 4 + 5 (Circ. MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990, allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/1990, allegato 30
Litio	DM 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 All XXX
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990, allegato 28
Massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990, allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
pH	Reg. CEE 2676/1990, allegato 24
Potassio	Reg. CEE 2676/1990, allegato 27.3
Rame	Reg. CEE 2676/1990, allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990, allegato 6.3
Sodio	Reg. CEE 2676/1990, allegato 26
Sovrappresione	Reg. CEE 2676/1990, allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005, allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990, allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/1990, allegato 5, par. 3.2.1 + DPR n°162 12/02/1965 SO GU n° 73 23/03/1965 Art.1
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990, allegato 3 e 5 + Reg. CE 1493/1999, allegato 2, p.to 3
Zinco	Reg. CEE 2676/1990, allegato 34
Zuccheri riduttori e non riduttori	Reg. CEE 2676/1990, allegato par 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09882

DECRETO 14 novembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Palermo», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Palermo, ubicato in Palermo, via F. Crispsi n. 143 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 ottobre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 ottobre 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Palermo, ubicato in Palermo, via F. Crispi n. 143, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità totale	Reg. CEE2676/1990 allegato 13, par 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE2676/1990 allegato 14
Ceneri	Reg. CEE2676/1990 allegato 9
Estratto secco dedotti gli zuccheri	Reg. CEE2676/1990 allegato 4 + OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2007
Estratto secco totale	Reg. CEE2676/1990 allegato 4
Litio	D.M. 12 Marzo 1986 SO G.U.n.161 14/07/1986 All. XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE2676/1990 allegato 3 + Reg CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE2676/1990 allegato 1
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-Methan 2007
Piombo	OIV MA-F-AS322-12- CRIPLO 2007 MA-F-AS322-11-PLOMB 2006
Rame	Reg. CEE2676/1990 allegato 31
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 28/02/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Zinco	Reg. CEE2676/1990 allegato 34
Zuccheri	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2007

07A09881

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 novembre 2007.

Incremento del numero dei posti, presso la SSIS Veneto (da 170 a 1500), per l'accesso ai corsi riservati, di cui al decreto 20 febbraio 2002.

IL MINISTRO

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, con il quale, per l'anno accademico 2007/08, è stato assegnato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui ai decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Vista la nota n. 2208/UM del 9 ottobre 2007, con la quale il direttore della Scuola di specializzazione (SSIS Veneto) chiede l'assegnazione di ulteriori 1330 posti, considerata la massima affluenza rispetto alle aspettative per l'assenza nelle Regioni confinanti di corsi analoghi;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti disponibili presso la SSIS Veneto per l'accesso ai corsi riservati di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 è incrementato di ulteriori 1330 posti (da 170 a 1500). Conseguentemente il contingente nazionale di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 2007 è determinato in. n. 4289.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2007

Il Ministro: MUSSI

07A09907

DECRETO 14 novembre 2007.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici di Roma, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 110 unità e, per l'intero corso, a 330 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997, con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del direttore generale del Servizio per l'autonomia e gli studenti, in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici ed è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti ala classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la predetta scuola ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 90 a 110 unità e per l'intero corso a 330 unità;

Visto il parere favorevole all'aumento del numero di allievi espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 7 novembre 2007;

Decreta:

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici, con sede in Roma, via Gregorio VII, n. 126, è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 110 unità e, per l'intero corso, a 330 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A09908

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Velletri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Velletri per i giorni 5 e 6 novembre 2007.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale di Velletri si è trasferito dalla sede di via Artemisia Mammuccari, 20 - alla nuova sede di via Filippo Turati, 13 e che, a causa delle operazioni di trasferimento, è rimasto chiuso al pubblico nei giorni 5 e 6 novembre 2007.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Riferimenti normativi dell'atto: attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Art.10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A09888

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 5 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 16929 del 29 ottobre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ferrara, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio a causa dello sciopero indetto a livello nazionale nel giorno 26 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'adesione del personale dipendente allo sciopero, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 13 (prot.486) del 30 ottobre 2007 dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara in data 26 ottobre 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 5 novembre 2007

Il direttore regionale: CESARO

07A09886

DETERMINAZIONE 5 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 11085 del 26 ottobre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio a causa dello sciopero indetto a livello nazionale nel giorno 26 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'adesione del personale dipendente allo sciopero, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 14 (prot. n. 487) del 30 ottobre 2007 dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia in data 26 ottobre 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 5 novembre 2007

Il direttore regionale: CESARO

07A09887

PROVVEDIMENTO 7 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Siracusa nei giorni 23 e 24 ottobre 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, dovendo avviare il nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare si è reso necessario interrompere i suddetti servizi nei giorni 23 e 24 ottobre per consentire le relative operazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 7 novembre 2007

Il direttore regionale: IMBROGLINI

07A09899

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena per il giorno 26 ottobre 2007.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione dei lavoratori allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL il 26 ottobre 2007 ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena n. 13593 in data 26 ottobre 2007, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 694 del 5 novembre 2007, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 8 novembre 2007

Il direttore regionale: ANGIÒ

07A09905

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. 8809 del 29 ottobre 2007 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai Servizi di pubblicità immobiliare nella giornata del 26 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle OO.SS nazionali della totalità del personale dei servizi di pubblicità immobiliare, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 2037 del 12 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nella giornata del 26 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 novembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A09901

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del Consolato d'Italia a Bastia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 2007 è soppresso il Consolato d'Italia a Bastia.

(Omissis).

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A09909

Soppressione del Consolato generale d'Italia a Lipsia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 2007 è soppresso il Consolato generale d'Italia a Lipsia.

(Omissis).

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A09911

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Marsiglia in seguito alla soppressione del Consolato d'Italia a Bastia.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis)

Decreta:

A decorrere dal 1º novembre 2007 la circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Marsiglia è rideterminata come segue: i dipartimenti di Aude, Bouches-du-Rhone, Hérault, Pyrénées-Orientales, Vaucluse, Gard, Lozère, Var, Alta Corsica e Corsica del Sud.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

07A09910

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Berlino in seguito alla soppressione del Consolato generale d'Italia a Lipsia.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis)

Decreta:

A decorrere dal 1º novembre 2007 la circoscrizione territoriale della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia a Berlino è rideterminata come segue: i Laender di Berlino, Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

07A09912

Rilascio di *Exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 30 ottobre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Fabio Fanfani, Console onorario della Repubblica delle Filippine in Firenze».

07A09906

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11136-XV.J(4418) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

MARTARELLO 258 RAINBOW MAGNOLIA DA 100 (massa attiva g 515);

MARTARELLO 261 LILY MAGNOLIA DA 100 (massa attiva g 515);

MARTARELLO 284-1 FIORI TROPICALI NEW (massa attiva g 513);

MARTARELLO 285-1 BLACK SPIDER NEW (massa attiva g 513);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13013-XV.J(4482) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 5-0207 (d.f.: ORANGE PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 671,7);

IS 5-0208 (d.f.: RED CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 671,7);

IS 5-0209 (d.f.: BLUE CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 671,7);

IS 5-0210 (d.f.: GREEN CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 671,7);

IS 5-0211 (d.f.: LEMON PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 591,7);

IS 5-0251 (d.f.: SILVER CASCADE CROSSETTE) (massa attiva g 692,6);

IS 5-0255 (d.f.: RED CROSSETTE) (massa attiva g 627,6);

IS 5-0256 (d.f.: GREEN CROSSETTE) (massa attiva g 691,6);

IS 5-0261 (d.f.: RED AND SILVER CASCADE MIXER CROSSETTE) (massa attiva g 671,6);

IS 5-0401 (d.f.: TWILIGHT GLITTER TO BLUE WITH RED STROBE PISTIL WITH TG TAIL) (massa attiva g 681,1),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13012-XV.J(4481) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 5-3010 (d.f.: SILVER CASCADE TO RED WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 681,1);

IS 5-3023 (d.f.: BLUE WITH DELAYED CRACKLE PISTIL) (massa attiva g 648,1);

IS 5-5000 (d.f.: RED STAR) (massa attiva g 332,6);

IS 5-5001 (d.f.: PURPLE SPIRAL) (massa attiva g 327,6);

IS 5-5002 (d.f.: RED STAR IN BLUE RING) (massa attiva g 357,6);

IS 5-5003 (d.f..: GREEN FOUR LEAF CLOVER) (massa attiva g 332,6);

IS 5-5004 (d.f.: TWILIGHT GLITTER TO PURPLE BUTTERFLY WITH GREEN PALM EYES) (nassa attiva g 537,6);

IS 5-5005 (d.f.: TWILIGHT GLITTER TO RED WITH 8 ANGLES) (massa attiva g 522,6);

IS 5-5006 (d.f.: TWILIGHT GLITTER TO BLUE BOW TIE WITH BLUE PISTIL) (massa attiva g 632,6),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13029-XV.J(4476) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 4-0210 (d.f.: GREEN CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 311,3);

IS 4-0211 (d.f.: LEMON PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 311,3);

IS 4-0251 (d.f.: SILVER CASCADE CROSSETTE) (massa attiva g 312,2);

IS 4-0252 (d.f.: CRACKLING CROSSETTE) (massa attiva g 315,6);

IS 4-0254 (d.f.: LEMON CROSSETTE) (massa attiva g 309,3);

IS 4-0255 (d.f.: RED CROSSETTE) (massa attiva g 320,9);

IS 4-0256 (d.f.: GREEN CROSSETTE) (massa attiva g 309,3);

IS 4-0257 (d.f.: PURPLE CROSSETTE) (massa attiva g 318,7);

IS 4-1001 (d.f.: ORANGE) (massa attiva g 326,3);

IS 4-1005 (d.f.: PINK CHAMPAGNE) (massa attiva g 312,3),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13027-XV.J(4474) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 3-2000 (d.f.: CLASSIC RED) (massa attiva g 141,5);

IS 3-2001 (d.f.: CLASSIC GREEN) (massa attiva g 140,5);

IS 3-2002 (d.f.: CLASSIC PURPLE) (massa attiva g 143,8);

IS 3-2003 (d.f.: CLASSIC YELLOW) (massa attiva g 136,6);

IS 3-2004 (d.f.: CLASSIC WHITE) (massa attiva g 138,9);

IS 3-2005 (d.f.: CLASSIC BLUE) (massa attiva g 137,5);

IS 3-2006 (d.f.: GOLD WILLOW) (massa attiva g 119,3);

IS 3-2007 (d.f.: DELAYED CRACKLE) (massa attiva g 130,3);

IS 3-2008 (d.f.: SILVER CASCADE) (massa attiva g 149,8);

IS 3-2020 (d.f.: TWILIGTH GLITTER) (massa attiva g 129,7),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9147-XV.J(4375) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

MARTARELLO DS100 - HYS02101 (massa attiva g 339);

MARTARELLO DS100 - HYS02102 (massa attiva g 334);

MARTARELLO DS100 - HYS02104 (massa attiva g 340);

MARTARELLO DS100 - HYS02106 (massa attiva g 340),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9146-XV.J(4376) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

MARTARELLO DS75 - HYS01013 (massa attiva g 140);

MARTARELLO DS75 - HYS02101 (massa attiva g 160);

MARTARELLO DS75 - HYS02102 (massa attiva g 158);

MARTARELLO DS75 - HYS02105 (massa attiva g 158),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9381-XV.J(4381) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

MARTARELLO DS125 - HYS04201 (massa attiva g 601);

MARTARELLO DS125 - HYS04203 (massa attiva g 601);

MARTARELLO DS125 - HYS04310 (massa attiva g 647);

MARTARELLO DS125 - HYS07017 (massa attiva g 1696),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10969-XV.J(4414) del 12 novembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «C4 (marked) RDX NSH 731» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13008-XV.J(4458) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 5-1001 (d.f.: ORANGE) (massa attiva g 657,1);

IS 5-1002 (d.f.: LEMON) (massa attiva g 632,1);

IS 5-1003 (d.f.: SKY BLUE) (massa attiva g 650,1);

IS 5-1052 (d.f.: LEMON TO MAGENTA) (massa attiva g 650,1);

IS 5-2000 (d.f.: CLASSIC RED) (massa attiva g 653,1);

IS 5-2001 (d.f.: CLASSIC GREEN) (massa attiva g 659,1);

IS 5-2002 (d.f.: CLASSIC PURPLE) (massa attiva g 639,1);

IS 5-2003 (d.f.: CLASSIC YELLOW) (massa attiva g 646,1);

IS 5-2004 (d.f.: CLASSIC WHITE) (massa attiva g 639,1);

IS 5-2005 (d.f.: CLASSIC BLUE) (massa attiva g 649,1),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13017-XV.J(4464) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 6-2000 (d.f.: CLASSIC RED) (massa attiva g 1012,9);

IS 6-2001 (d.f.: CLASSIC GREEN) (massa attiva g 1057,9);

IS 6-2002 (d.f.: CLASSIC PURPLE) (massa attiva g 1092,7);

IS 6-2003 (d.f.: CLASSIC YELLOW) (massa attiva g 1062,9);

IS 6-2004 (d.f.: CLASSIC WHITE) (massa attiva g 1032,9);

IS 6-2005 (d.f.: CLASSIC BLUE) (massa attiva g 1046,7);

IS 6-2006 (d.f.: GOLD WILLOW) (massa attiva g 837,9);

IS 6-2008 (d.f.: DELAYED CRACKLE) (massa attiva g 957,9);

IS 6-2010 (d.f.: SILVER CASCADE) (massa attiva g 1020,6),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13023-XV.J(4470) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 4-3052 (d.f.: BLUE FALLING LEAVES) (massa attiva g 204,4);

IS 4-3053 (d.f.: YELLOW FALLING LEAVES) (massa attiva g 206,4);

IS 4-3054 (d.f.: WHITE FALLING LEAVES) (massa attiva g 207,4);

IS 4-3055 (d.f.: PURPLE FALLING LEAVES) (massa attiva g 206,4);

IS 4-3056 (d.f.: MULTICOLOR FALLING LEAVES) (massa attiva g 208,7);

IS 4-3057 (d.f.: PURPLE & GREEN FALLING LEAVES) (massa attiva g 208,4);

IS 4-4050 (d.f.: SINGLE RED RING) (massa attiva g 221,4);

IS 4-4051 (d.f.: SINGLE WHITE RING) (massa attiva g 225,4);

IS 4-4052 (d.f.: SINGLE GREEN RING) (massa attiva g 223,4);

IS 4-4053 (d.f.: SINGLE BLUE RING) (massa attiva g 225,9),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13010-XV.J(4461) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 6-2069 (d.f.: MULTICOLOR) (massa attiva g 1021,1);

IS 6-3050 (d.f.: RED FALLING LEAVES) (massa attiva g 687);

IS 6-3051 (d.f.: GREEN FALLING LEAVES) (massa attiva g 647,9);

IS 6-3052 (d.f.: BLUE FALLING LEAVES) (massa attiva g 703,9);

IS 6-3053 (d.f.: YELLOW FALLING LEAVES) (massa attiva g 685,2);

IS 6-3054 (d.f.: WHITE FALLING LEAVES) (massa attiva g 718,4);

IS 6-3055 (d.f.: PURPLE FALLING LEAVES) (massa attiva g 677,9);

IS 6-3056 (d.f.: MULTICOLOR FALLING LEAVES) (massa attiva g 570,2),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13015-XV.J(4460) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 3-0203 (d.f.: RED PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 151,3);

IS 3-0204 (d.f.: GREEN PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 155,3);

IS 3-0205 (d.f.: BLUE PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 148,3);

IS 3-0206 (d.f.: PURPLE PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 147,3);

IS 3-0207 (d.f.: ORANGE PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 151,3);

IS 3-0208 (d.f.: RED CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 150,3);

IS 3-0209 (d.f.: BLUE CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 148,3);

IS 3-0210 (d.f.: GREEN CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 144,3);

IS 3-0211 (d.f.: LEMON PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 155,3);

IS 3-1001 (d.f.: ORANGE) (massa attiva g 136,3),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13025-XV.J(4472) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 3-2069 (d.f.: YELLOW & GREEN) (massa netta g 138,1);

IS 3-3017 (d.f.: WHITE TO CRACKLE) (massa netta g 142,8);

IS 3-3050 (d.f.: RED FALLING LEAVES) (massa netta g 95,3);

IS 3-3051 (d.f.: GREEN FALLING LEAVES) (massa netta g 96,3);

IS 3-3052 (d.f.: BLUE FALLING LEAVES) (massa netta g 100,3);

IS 3-3053 (d.f.: YELLOW FALLING LEAVES) (massa netta g 95,3);

IS 3-3054 (d.f.: WHITE FALLING LEAVES) (massa netta g 95,3);

IS 3-3055 (d.f.: PURPLE FALLING LEAVES) (massa netta g 95,3);

IS 3-3056 (d.f.: MULTICOLOR FALLING LEAVES) (massa netta g 91,3),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13026-XV.J(4473) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 3-2021 (d.f.: GOLD GLITTER) (massa attiva g 132,3);

IS 3-2022 (d.f.: RED GLITTER WILLOW) (massa attiva g 140,3);

IS 3-2023 (d.f.: GREEN GLITTER WILLOW) (massa attiva g 140,3);

IS 3-2024 (d.f.: SILVER GLITTER WILLOW) (massa attiva g 129,3);

IS 3-2025 (d.f.: WHITE GLITTER) (massa attiva g 145,8);

IS 3-2054 (d.f.: RED & TWILIGHT GLITTER) (massa attiva g 135,0);

IS 3-2059 (d.f.: MULTICOLOR) (massa attiva g 142,3);

IS 3-2062 (d.f.: PURPLE & GREEN) (massa attiva g 141,8);

IS 3-2065 (d.f.: BLUE & ORANGE) (massa attiva g 138,3);

IS 3-2066 (d.f.: GREEN & VIOLET) (massa attiva g 140,8),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13028-XV.J(4475) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 4-0055 (d.f.: PINK STROBE) (massa attiva g 320,7);

IS 4-0200 (d.f.: SILVER PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 317,4);

IS 4-0201 (d.f.: CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 308,4);

IS 4-0203 (d.f.: RED PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 316,4);

IS 4-0204 (d.f.: GREEN PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 317,4);

IS 4-0205 (d.f.: BLUE PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 308,4);

IS 4-0206 (d.f.: PURPLE PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 315,4);

IS 4-0207 (d.f.: ORANGE PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 310,4);

IS 4-0208 (d.f.: RED CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 309,4);

IS 4-0209 (d.f.: BLUE CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 318,4),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13030-XV.J(4477) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 2,5-2000 (d.f.: CLASSIC RED) (massa attiva g 80,2);

IS 2,5-2001 (d.f.: CLASSIC GREEN) (massa attiva g 83,2);

IS 2,5-2002 (d.f.: CLASSIC PURPLE) (massa attiva g 83,2);

IS 2,5-2003 (d.f.: CLASSIC YELLOW) (massa attiva g 82,7);

IS 2,5-2004 (d.f.: CLASSIC WHITE) (massa attiva g 80,7);

IS 2,5-2005 (d.f.: CLASSIC BLUE) (massa attiva g 85,7);

IS 2,5-2020 (d.f.: TWILIGHT GLITTER) (massa attiva g 78,5);

IS 2,5-2022 (d.f.: RED GLITTER WILLOW) (massa attiva g 82,0);

IS 2,5-2023 (d.f.: GREEN GLITTER WILLOW) (massa attiva g 85,0);

IS 2,5-2024 (d.f.: SILVER GLITTER WILLOW) (massa attiva g 82,5);

IS 2,5-2025 (d.f.: WHITE GLITTER) (massa attiva g 84,0),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13031-XV.J(4478) del 12 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

IS 5-0053 (d.f.: LEMON STROBE) (massa attiva g 642,7);

IS 5-0054 (d.f.: ORANGE STROBE) (massa attiva g 648,7);

IS 5-0054T (d.f.: ORANGE STROBE WITH ORANGE STROBE TAIL) (massa attiva g 666,7);

IS 5-0055 (d.f.: PINK STROBE) (massa attiva g 641,7);

IS 5-0200 (d.f.: SILVER PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 671,7);

IS 5-0201 (d.f.: CRACKLE PALM WITH CRACKLE TAIL) (massa attiva g 671,7);

IS 5-0203 (d.f.: RED PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 671,7);

IS 5-0204 (d.f.: GREEN PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 671,7);

IS 5-0205 (d.f.: BLUE PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 671,7);

IS 5-0206 (d.f.: PURPLE PALM WITH SILVER TAIL) (massa attiva g 671,7),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7455-XV.J(4555) del 6 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905ST + C (d.f.: SFERA 905 STELLE CON CENTRO) (massa attiva g 2175);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905ST + C1 (d.f.: SFERA 905 STELLE CON CENTRO 1) (massa attiva g 2175);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905ST + C2 (d.f.: SFERA 905 STELLE CON CENTRO 2) (massa attiva g 2175);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905ST + C3 (d.f.: SFERA 905 STELLE CON CENTRO 3) (massa attiva g 2175),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) loc. Crocelle fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2416-XV.J(4593) del 6 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

ALBIERI CONO100 ORCK (massa attiva g 504);

ALBIERI CONO100 RGS (massa attiva g 504);

ALBIERI CONO100 RG (massa attiva g 504);

ALBIERI CONO100 OR (massa attiva g 504),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto

legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.285-XV.J(4563) del 6 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 903C-BL (d.f.: SFERA 903 CROCETTE BLU) (massa attiva g 784);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 903C-V (d.f.: SFERA 903 CROCETTE VERDE) (massa attiva g 784);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 903C-VI (d.f.: SFERA 903 CROCETTE VIOLA) (massa attiva g 784);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 903C-R (d.f.: SFERA 903 CROCETTE ROSSE) (massa attiva g 784);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 903C-G (d.f.: SFERA 903 CROCETTE GIALLE) (massa attiva g 784);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 903C-RS (d.f.: SFERA 903 CROCETTE ROSA) (massa attiva g 784);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 903C-A (d.f.: SFERA 903 CROCETTE ARGENTO) (massa attiva g 784),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) loc. Crocelle fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.931-XV.J(4573) del 6 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

VOLPE 400 (massa attiva g 99);

VOLPE 401 (massa attiva g 99);

VOLPE 402 (massa attiva g 99);

VOLPE 403 (massa attiva g 99);

VOLPE 404 (massa attiva g 99);

VOLPE 405 (massa attiva g 99);

VOLPE 406 (massa attiva g 99);

VOLPE 407 (massa attiva g 99);

VOLPE 408 (massa attiva g 99);

VOLPE 409 (massa attiva g 99);

VOLPE 410 (massa attiva g 99);

VOLPE 411 (massa attiva g 99);

VOLPE 412 (massa attiva g 99),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.934-XV.J(4576) del 6 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

PUFFO NERO 25/170 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/171 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/172 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/173 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/174 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/175 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/176 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/177 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/178 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/179 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/180 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/181 (massa attiva g 129);

PUFFO NERO 25/182 (massa attiva g 129),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.932-XV.J(4574) del 6 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

ALBIERI 100 FANTASIA 10 (massa attiva g 513);

ALBIERI 100 FANTASIA 20 (massa attiva g 515);

ALBIERI 100 FANTASIA 30 (massa attiva g 513);

ALBIERI 100 FANTASIA 40 (massa attiva g 513);

ALBIERI 100 FANTASIA 50 (massa attiva g 513);

ALBIERI 100 FANTASIA 60 (massa attiva g 515);

ALBIERI 100 FANTASIA 70 (massa attiva g 513);

ALBIERI 100 FANTASIA 80 (massa attiva g 513),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.933-XV.J(4575) del 6 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

PUFFO BLU 36/130 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/131 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/132 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/133 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/134 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/135 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/136 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/137 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/138 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/139 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/140 (massa attiva g 185);
PUFFO BLU 36/141 (massa attiva g 185),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13231-XV.J(4484) del 6 novembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «MOTTOLA 380 100 SHOTS ORO (d.o.: MOTTOLA 380)» (massa attiva g 2841) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta), loc. Crocelle, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13233-XV.J(4485) del 6 novembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «MOTTOLA 383 100 LIMONI SCOPPIETTANTI (d.o.: MOTTOLA 383)» (massa attiva g 2841) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta), loc. Crocelle, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13235-XV.J(4486) del 6 novembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «d.o.: MOTTOLA 381 (d.f.: MOTTOLA 381)» (massa attiva g 2361) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta), loc. Crocelle, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13237-XV.J(4487) del 6 novembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «MOTTOLA 387 (d.f.: 387 100 LAMPI NEL CIELO)» (massa attiva g 1893) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta), loc. Crocelle, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13242-XV.J(4491) del 12 novembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «MOTTOLA 384 (d.f.: 384 ESPLOSIONE VULCANICA)» (massa attiva g 2001) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta), loc. Crocelle, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13243-XV.J(4492) del 12 novembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «MOTTOLA 100 COMETE ARGENTATE (d.o.: MOTTOLA 390)» (massa attiva g 1815) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta), loc. Crocelle, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13244-XV.J(4493) del 6 novembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «MOTTOLA ESPLOSIONE DI COLORI A 49 (d.o.: MOTTOLA 560)» (massa attiva g 2001) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta),

loc. Crocelle, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.355-XV.J(4571) del 6 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905TH-DE BIS (A) (d.f.: SFERA 905TH-DE CON ANELLO A) (massa attiva g 1306);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905TH-DE BIS (G) (d.f.: SFERA 905TH-DE CON ANELLO G) (massa attiva g 1306);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905TH-DE BIS (R) (d.f.: SFERA 905TH-DE CON ANELLO R) (massa attiva g 1306);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905TH-DE BIS (V) (d.f.: SFERA 905TH-DE CON ANELLO V) (massa attiva g 1306),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta), loc. Crocelle, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.287-XV.J(4565) del 6 novembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905ST + C (d.f.: SFERA 905 STELLE CON CENTRO) (massa attiva g 2175);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905ST + C1 (d.f.: SFERA 905 STELLE CON CENTRO 1) (massa attiva g 2175);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905ST + C2 (d.f.: SFERA 905 STELLE CON CENTRO 2) (massa attiva g 2175);

PIROTECNICA TEANESE S.r.l. 905ST + C3 (d.f.: SFERA 905 STELLE CON CENTRO 3) (massa attiva g 2175),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta), loc. Crocelle, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3770-XV.J(4620) del 6 novembre 2007 il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-35 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o.: C922-35)» (massa attiva g 1.600) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara), contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3769-XV.J(4619) del 6 novembre 2007 il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-5B BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o.: C922-5B)» (massa attiva g 2.900) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara), contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3768-XV.J(4618) del 6 novembre 2007 il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-43 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o.: C922-43)» (massa attiva g 2.000) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara), contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3766-XV.J(4616) del 6 novembre 2007 il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-12B BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o.: C922-12B)» (massa attiva g 2.400) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara), contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3765-XV.J(4615) del 6 novembre 2007 il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) C922-44 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o.: C922-44)» (massa attiva g 2.400) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara), contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3764-XV.J(4614) del 6 novembre 2007 il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) Y05-36 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o.: Y05-36)» (massa attiva g 1.970,30) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara), contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3762-XV.J(4612) del 6 novembre 2007 il manufatto esplosivo denominato «(d.f.) Y05-42 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o.: Y05-42)» (massa attiva g 3.370,30) è riconosciuto, su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Città Sant'Angelo (Pescara), contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1529-XV.J(4587) del 6 novembre 2007 i manufatti esplosivi denominati:

PUFFO GIALLO 81/230 (massa netta g 412);

PUFFO GIALLO 81/231 (massa netta g 412);

PUFFO GIALLO 81/232 (massa netta g 412);

PUFFO GIALLO 81/233 (massa netta g 412);

PUFFO GIALLO 81/234 (massa netta g 412);

PUFFO GIALLO 81/235 (massa netta g 412),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) via Arginello S.n.c.., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo C dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2746-XV.J(4596) del 6 novembre 2007 i manufatti esplosivi denominati:

VA01/07 - CODA DI CAVALLO ORO Ø 70C (massa netta g 332);

VA02/07 - CODA DI CAVALLO ORO Ø 95C (massa netta g 625);

VA03/07 - CODA DI CAVALLO ORO Ø 120S (massa netta g 570);

VA04/07 - CODA DI CAVALLO ORO Ø 145S (massa netta g 1.120),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Vaccalluzzo Antonino, titolare di licenza per l'accensione e la fabbricazione di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in Belpasso (Catania) C.da Edere II Traversa, rappresentante legale della Pirotecnia S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1853-XV.J(4589) del 6 novembre 2007 i manufatti esplosivi denominati:

NOTTURNA 19 ALBIERI AQUILA 500 (massa netta g 100);

NOTTURNA 19 ALBIERI AQUILA 501 (massa netta g 100);

NOTTURNA 19 ALBIERI AQUILA 502 (massa netta g 100);

NOTTURNA 19 ALBIERI AQUILA 503 (massa netta g 100),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) via Arginello S.n.c.., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo C dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1852-XV.J(4588) del 6 novembre 2007 i manufatti esplosivi denominati:

PUFFO GIALLO 81/240 (massa netta g 412);

PUFFO GIALLO 81/241 (massa netta g 412);

PUFFO GIALLO 81/242 (massa netta g 412);

PUFFO GIALLO 81/243 (massa netta g 412);

PUFFO GIALLO 81/244 (massa netta g 412);

PUFFO GIALLO 81/245 (massa netta g 412),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) via Arginello S.n.c.., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto

legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo C dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1346-XV.J(4585) del 6 novembre 2007 i manufatti esplosivi denominati:

PUFFO ROSSO 64/300 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/301 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/302 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/303 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/304 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/305 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/306 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/307 (massa netta g 328),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) via Arginello S.n.c.., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo C dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1345-XV.J(4584) del 6 novembre 2007 i manufatti esplosivi denominati:

PUFFO ROSSO 64/320 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/321 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/322 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/323 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/324 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/325 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/326 (massa netta g 328);

PUFFO ROSSO 64/327 (massa netta g 328),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) via Arginello S.n.c.., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo C dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6771-XV.J(3838) del 6 novembre 2007 il manufatto esplosivo denominato «352 PIROTECNICA TEANESE S.r.l.» (massa netta g 1.198,2) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta), loc. Crocella, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14493-XV.J(4531) del 6 novembre 2007 i manufatti esplosivi denominati:

VIPER 1 (massa netta g 100,0);

TZUNAMI (massa netta g 255,0);

RED ZEUS (massa netta g 19,0);

STUCCHIO DE BLASIO 45 (massa netta g 80,0);

STRISCIONE DE BLASIO 45 (massa netta g 100,0),

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Blasio Ruggiero, in nome e per conto della PIRO FLASH S.r.l., titolare di licenza di fabbricazione, deposito e vendita di artifici pirotecnici, con deposito sito in Ceppaloni (Benevento), località Matazzillo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16888-XV.J(4554) del 6 novembre 2007 i manufatti esplosivi denominati:

AP3-Monosbruffo con scia multicolore Ø 30 (massa netta g 75,0);

AP5-Monosbruffo con scia e peonia multicolori Ø 50 (massa netta g 169,0);

AP5,5-Monosbruffo con stelle multicolori Ø 55 (massa netta g 140,0);

AP5-Colpo titanio-Titanium salute (massa netta g 116,5),

sono riconosciuti, su istanza dei sig.ri Argirò Rocco e Salvatore, legali rappresentanti della ditta «Pirotecnica Argirò s.n.c.» fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) località Feudo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplosivo denominato:

AP1-Spoletta di ritardo per collegamenti (massa netta g 8,5),

è riconosciuto come sopra e classificato nella V categoria gruppo B del suddetto Allegato.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

07A09884

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Mega miliardario»

Blocchetto numero	Biglietti dal	al
7635086	000	29
7635087	000	29
7635088	000	29

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Affari tuoi»

Blocchetto numero	Biglietti dal	al
200541	000	99
200542	000	99
200543	000	99
200544	000	99

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Miliardario»

Blocchetto numero	Biglietti dal	al
7469404	000	59
7469405	000	59
7469406	000	59

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Tuffati nell'oro»

Blocchetto numero	Biglietti dal	al
1041711	000	149

07A09913

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di costruzione ed esercizio della trasformazione a ciclo combinato della esistente sezione 4 della centrale termoelettrica di Ostiglia. Proponente: società Endesa Italia S.p.a.

Con il decreto n. 0000814 del 24 ottobre 2007 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto di costruzione ed esercizio della trasformazione a ciclo combinato della esistente sezione 4 della centrale termoelettrica di Ostiglia (Mantova) con un modulo realizzato con due turbogas della potenza lorda di 385,5 MWe ciascuno. Proponente: Società Endesa Italia S.p.a. con sede in via Mangili, 9 - 00197 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A09893

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto del «Terminal petrolifero al largo dei lidi veneziani» in comune di Venezia. Proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia.

Con il decreto n. 0000799 del 19 ottobre 2007 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto del «Terminal petrolifero al largo dei lidi veneziani» in comune di Venezia, presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia con sede in S. Polo, 19 - 30125 Venezia.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm, detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A09894

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe alimentata a gas naturale da realizzarsi in comune di Treviglio. Proponente: Società Centrale Orobica S.r.l.

Con il decreto n. 0000818 del 25 ottobre 2007 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe alimentata a gas naturale da realizzarsi in comune di Treviglio (Bergamo), presentato dalla Società Centrale Orobica S.r.l. con sede in piazza Caduti 6 luglio 1944 n. 1 - 24044 Dalmine (Bergamo).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A09895

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantotto società cooperative aventi sede nelle regioni Emilia-Romagna e Lazio

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel.06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	TREMON SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	04337850376	27/03/1997
2	COSTRUZIONI EUROPA P.S.C.	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	00885491209	15/12/2000
3	BAKIR SERVICE P.S.C.	PIANORO (BO)	EMILIA ROMAGNA	02387431204	26/09/2003
4	EXPERIMENT - A. P.S.C.	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	02203601204	12/09/2001
5	MIRAMARE P.S.C.	MONTEVEGLIO (BO)	EMILIA ROMAGNA	02299941209	19/09/2002
6	ECONOLEGGIO P.S.C.	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	01877611200	09/04/1998
7	COSETER COOP.VA SERVIZI TERZIARI	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	02117451209	27/10/2000
8	STELLA ROSA P.S.C.	BAZZANO (BO)	EMILIA ROMAGNA	02155281203	26/02/2001
9	PIEMAL CASA SOC.COOP.VA EDILIZIA	TERRACINA (LT)	LAZIO	80000950594	02/03/1974
10	CASA MARKET P.S.C.	ALATRI (FR)	LAZIO	01807710593	25/01/1997
11	CO.SE.CON. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05420991001	11/12/1997
12	COOP. SERVIZI DATA 94	VELLETRI (RM)	LAZIO	04800081004	05/02/1994
13	MONTE TOSTO SOC. COOPERATIVA EDILIZIA	CERVETERI (RM)	LAZIO	07825010585	14/02/1987
14	PROGETTO EDEN SOC. COOP.VA PROD.E LAV.	OSTIA (RM)	LAZIO	07917620580	03/04/1987
15	POGGIO ARDEATINO SOC.COOP. ED.	ROMA	LAZIO	07809410587	19/01/1987
16	INTERNATIONAL DELIVERY AIR SERVICE	FIUMICINO (RM)	LAZIO	05208781004	19/12/1996
17	SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE- COOP.SOCIALE	ROMA	LAZIO	05196101009	29/02/1996
18	ELETTRIC TECNO SYSTEM P.S.C.	ANZIO (RM)	LAZIO	05146241004	01/08/1996
19	MATECA SERVIZI SOC COOP. SOCIALE	ROMA	LAZIO	05200831005	02/12/1996
20	EDILCOOP FERONIA SOC.COOP. EDILIZIA	ROMA	LAZIO	07938910580	27/03/1987
21	CONS.LAV.ASS.TERZOMONDO CO.L.A.T.MOND.	ROMA	LAZIO	08336070589	11/02/1988
22	SULLE ALI DI PEGASO SOC. COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	07669680584	30/01/1986
23	HEAD E HANDS COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04222811004	20/12/1991
24	PROTEZIONE AMBIENTE P.S.C.	CITTADUCALE (RI)	LAZIO	00915250575	01/12/2000
25	COOP. ED. QUADRIFOGLIO	ROMA	LAZIO	04407381005	03/11/1992
26	SOC.COOP. ED. PROGRAMMA CASA 91	ROMA	LAZIO	04080121009	11/04/1991
27	S.S.C. TORVAJANICA P.S.C.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05883521006	30/11/1999
28	CONSORZIO UNCI ABITAZIONI SOC. CONSORTILE	ROMA	LAZIO	04043211004	30/01/1991
29	CONS.NAZ. PROD. E LAVORO CO.NA.PRO.L.	ROMA	LAZIO	07894970586	16/01/1987
30	SERVIZI ROMA 2000 SOC.COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05756811005	19/04/1999
31	S.D.M. - P.S.C. SOCIALE	FONTE NUOVA (RM)	LAZIO	07009361002	04/03/2002
32	CASA 2000 SOC. COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	07270500585	11/12/1985
33	SOC.COOPERATIVA VAL DI RATTO	BORBONA (RI)	LAZIO	00787140573	26/09/1991
34	EDILTERMICA 2000 COOP. PRODUZ. E LAVORO	ROMA	LAZIO	07830010588	16/02/1987
35	COOP. SOCIALE AZZURRA 2000 SERVIZI	ROMA	LAZIO	06050661005	03/03/2000
36	FLY CREAZIONI - P.S.C.	ROMA	LAZIO	06513761004	15/03/2001
37	SOC.COOP.CO.I.F.EP. COOP.ITALIANA FACCH.E PULIM.	ROMA	LAZIO	04294151008	08/04/1992
38	ARIETE SOC.COOP. EDILIZIA	ROCCA DI PAPA (RM)	LAZIO	04336431004	12/06/1992
39	CASSA DI MUTUALITA' SANTA LUCIA	MARINO (RM)	LAZIO	04144741008	02/08/1991
40	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MELODY	ROMA	LAZIO	04137551000	23/03/1991
41	EDINFORM SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04044101006	22/02/1991
42	COOP.EDILIZIA CONSORZIO CIVIS UNO	ROMA	LAZIO	04161321007	24/09/1991
43	ORAZI E CURIAZI	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	04162111001	26/09/1991
44	SOC. COOP. EDILIZIA IL TIMONE	ROMA	LAZIO	04113631008	28/02/1991
45	OMNIA EURO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05891191008	03/12/1999
46	PRIMA DI MONTE OLIVIERO SOC. COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	04579611007	11/10/1993
47	DOMUS VALLETTA SOC. COOP. EDILIZIA	ROMA	LAZIO	06358491006	05/12/2000
48	CO.FRA. SERVICE SOCIETA' COOP.VA	LADISPOLI (RM)	LAZIO	06304161000	28/09/2000

07A09889

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Abolizione delle segnalazioni delle operazioni correnti mercantili contenute nelle Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche di Bilancia dei pagamenti. Comunicazione valutaria statistica.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 è abolita la segnalazione di CVS delle operazioni correnti mercantili prevista per la fase doganale e per il regolamento (canalizzato e non, compresa la compensazione). Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui al quarto e quinto alinea del paragrafo 4 «Oggetto della segnalazione» delle Istruzioni UIC 1998/1 del 27 febbraio 1998 nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente.

07A09885

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 011043 del 31 agosto 2007 del responsabile del servizio veterinario e igiene degli alimenti della Direzione generale sanità e politiche sociali della regione Emilia-Romagna, la società Norda S.p.a. con sede legale in Milano, via Bartolini n. 9, codice fiscale 04848000156 e stabilimento in Tarsogno del comune di Tornolo (Parma) è stata autorizzata a utilizzare, confezionare e porre in vendita, l'acqua minerale naturale denominata «EA» che sgorga dall'omonima sorgente, miscelata con l'acqua minerale del pozzo denominato «EA 2», ubicato nell'ambito della stessa concessione mineraria, nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro e di polietilene tereftalato atossico (PET) di diverse capacità non superiore a 2 litri.

07A09900

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pul. Solare & Service Piccola soc. coop. a r.l.», in Latisana, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2726 del 9 novembre 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Pul. Solare & Service Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Latisana, costituita il 26 settembre 2002, per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Sergio, con studio in Udine, via Gorghi n. 5.

07A09902

Scioglimento della società cooperativa «Victory 2005 Società cooperativa a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 2724 del 9 novembre 2007 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiedecies* c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Victory 2005 Società cooperativa a r.l.» con sede in Udine, costituita il 22 febbraio 2005 per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

07A09903

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Se.For.Coop. Friuli-Venezia Giulia soc. coop. a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 2723 del 9 novembre 2007 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di tre mesi, l'incarico conferito al dott. Renato Cinelli, con studio in Pordenone, via Vallona n. 66, quale commissario governativo della cooperativa «Se.For. Coop. Friuli-Venezia Giulia soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

07A09904

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-275) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00